

Codice DB1106

D.D. 27 febbraio 2012, n. 140

Aggiornamento nella provincia del Verbano-Cusio-Ossola delle misure di lotta obbligatoria contro il colpo di fuoco batterico delle rosacee adottate in applicazione del D.M. 10.09.1999 n. 356: abolizione delle zone di sicurezza per la movimentazione delle piante sensibili a *Erwinia amylovora* e degli alveari istituite con D.D. n. 1348 del 18.12.09.

Il D.M. 10.IX.1999 n° 356 “Regolamento recante misure per la lotta obbligatoria contro il colpo di fuoco batterico (*Erwinia amylovora*) nel territorio della Repubblica” impone l’adozione di idonee misure di profilassi nei confronti di questa batteriosi e prevede, tra l’altro, che debbano essere i Servizi Fitosanitari regionali ad individuare i focolai, ad istituire una zona di sicurezza del raggio di almeno un chilometro attorno al focolaio accertato, all’interno della quale impone dei divieti inerenti il trasporto e la messa a dimora di piante ospiti di *E. amylovora*, nonché a determinare i periodi a rischio e le aree interessate al divieto di movimentazione degli alveari.

Il D.lgs. 19 agosto 2005, n. 214 “Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l’introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali e ai prodotti vegetali” definisce, tra l’altro, le competenze del Servizio Fitosanitario centrale e dei Servizi Fitosanitari regionali, attribuendo a questi ultimi anche l’istituzione di zone caratterizzate da uno specifico *status* fitosanitario e la prescrizione, per tali zone, di tutte le misure fitosanitarie ritenute idonee a prevenire la diffusione di organismi nocivi.

Lo stesso D.lgs, nell’Allegato II, parte A sezione 2 e parte B nonché nell’Allegato IV, parte B, punti 21 e 21.3, prevede specifici divieti per l’introduzione e la diffusione sul territorio comunitario di determinati vegetali o prodotti vegetali se contaminati da *E. amylovora* e misure inerenti la movimentazione degli alveari.

La D.G.R. n. 10-9336 del 01 agosto 2008 e s.m.i, “Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale” affida alla Direzione DB1100 - Agricoltura – Settore Fitosanitario regionale il coordinamento degli interventi riferiti all’attuazione della legislazione fitosanitaria e s.m.i..

La D.G.R. n. 20-12798 del 14/12/2009 “D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 214. “Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali". Organizzazione dei sistemi di controllo per l'applicazione dei decreti ministeriali di lotta obbligatoria in materia fitosanitaria.”” definisce le istruzioni operative di riferimento per le attività regionali di controllo o la vigilanza in attuazione dei decreti ministeriali di lotta obbligatoria in materia fitosanitaria.

La D.D. n.1339 del 17/12/2009 “Approvazione delle istruzioni operative di riferimento per l’attuazione dei decreti ministeriali di lotta obbligatoria in materia fitosanitaria” definisce i criteri e le modalità organizzative di applicazione degli interventi regionali di lotta obbligatoria.

Nell’autunno 2009 nella provincia del Verbano-Cusio-Ossola, nel comune di Verbania, su due piante contigue di *Cotoneaster* spp., erano state riscontrate infezioni di colpo di fuoco batterico delle rosacee (*E. amylovora*). Nel focolaio sono state attuate le misure obbligatorie di eradicazione del batterio.

Con D.D. 1348 del 18.12.09 il Responsabile del Settore Fitosanitario della Regione Piemonte aveva provveduto alla istituzione, attorno al focolaio accertato, delle zone di sicurezza previste dall’art. 5 del citato D.M. di lotta obbligatoria, all’interno delle quali regolamentare il trasporto e la messa a dimora di piante ospiti di *E. amylovora* nonché la movimentazione degli alveari.

Nel corso dei monitoraggi periodici effettuati dagli ispettori del Settore Fitosanitario piemontese nella provincia del Verbano Cusio Ossola non sono stati rinvenuti casi di infezioni di *Erwinia amylovora* nelle due stagioni vegetative successive a quella di rinvenimento del patogeno;

L'art. 5 del D.M. n° 356 del 10.09.99 stabilisce che alla terza stagione vegetativa dalla scoperta del focolaio le zone di sicurezza possono essere tolte se non sono stati accertati ulteriori casi della malattia;

IL DIRIGENTE

Tutto ciò premesso

determina

di abolire, dal 1° Marzo 2012, le zone di sicurezza per la movimentazione delle piante sensibili e degli alveari istituite con D.D. n° 1348 del 18.12.09.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Il Dirigente
Giacomo Michelatti